



Questura di Reggio Calabria

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Cat. 23^/Prot.n. 22/2019

Reggio Calabria, 1 febbraio 2019

ALLO STUDIO LEGALE
AVVOCATO GIORGIO TAORMINA
ROMA

OGGETTO : Attività di Home Restaurant.
Richiesta parere- .

Si trasmette l'allegata nota n.557/PAS/U/001505/12000.A(4) 2 (2) del 30.1.2019 con la quale il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito al quesito proposto da questo Ufficio relativamente all'attività in oggetto.



IL DIRIGENTE DELLA D.P.A.S.
(dott.ssa Marina FESTINI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

Alla Questura di

Div. Pas.

(Rif. Cat. 23^a/prot. 289/2018 del 18.10.2018)

Reggio Calabria

OGGETTO: Attività di home restaurant. Richiesta chiarimenti.

In relazione alla nota sopra specificata, concernente la richiesta di indicazioni operative ovvero eventuali nuove competenze in capo a codesta Questura in merito all'attività di *home restaurant*, sotto il rigoroso profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, si ritiene di confermare il parere fornito da questo Ufficio al Ministero dello Sviluppo Economico con nota in data 14.10.2016 che, ad ogni buon fine, si allega.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Avizzano

AM/
M





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Attività di home restaurant - Quesito

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
. Div. IV - Promozione Concorrenza e Semplificazione Imprese

ROMA

(Rif. n. 0282881 del 7.9.2016)

daniela.poradisi@mise.gov.it

e. p.c.:

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione
Viale G. Ribotta, 5

ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
. Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo

MODENA

Pcastellini@regione.emilia-romagna.it

BOLOGNA

AL COMUNE DI
. Sportello Unico Attività Produttive

MODENA

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale codesto Ministero chiede l'avviso dello scrivente in merito all'applicabilità del D.M. n. 564 del 1992, concernente i requisiti di sorvegliabilità degli esercizi pubblici, all'attività di preparazione di pasti presso il domicilio del cuoco e loro somministrazione ad un numero ristretto di soggetti terzi, considerati come ospiti paganti, che hanno risposto ad un annuncio prenotando il pasto via internet o telefono.

Va premesso che quest'Ufficio condivide appieno la ricostruzione interpretativa di codesto Dicastero, nel senso che l'attività in questione, salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata - allo stato della legislazione ed in mancanza di una disciplina specifica - quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla

SPEDITA
IL 14 OTT 2016

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Piazzale S.S. PASQUALELLI 16/12000 A.412.2
Data: 14/10/2016 - Casa Postale 20090 Anzola

L-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza.

In tal senso risulta anche l'avviso della Regione Emilia Romagna, come codesto Dicastero ricorda.

Tale assoggettamento comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di p.s. comuni a tutti gli esercizi pubblici.

Da tempo quest'Ufficio ha chiarito che la soggezione anzidetta non osta, in termini assoluti, alla possibilità di svolgere presso abitazioni private attività d'impresa, essendo infatti possibili degli accorgimenti che consentono di contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l'ordinamento appresta per le private dimore.

Ad esempio, si richiede, che l'interessato abbia rilasciato specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso agli ufficiali ed agenti di p.s. ai sensi dell'art. 16 del TULPS e che la presenza dell'esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull'ingresso dalla strada, al quale, risponda di regola l'interessato o un suo incaricato, specie nei classici orari di apertura degli esercizi di somministrazione (per l'esecuzione dei controlli possono ipotizzarsi anche intese con le locali Autorità di polizia).

Anche agli *home restaurants*, dunque, in quanto sostanzialmente pubblici esercizi, si ritiene debbano applicarsi tali disposizioni e le prescrizioni anzidette.

Discorso diverso, invece, va fatto relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al ricordato regolamento del 1992.

Pare del tutto ovvio, in primo luogo, che tale disciplina non tenga minimamente in conto una modalità di gestione tanto strutturalmente diversa dagli esercizi di somministrazione tradizionali, sicché – di fatto – pure facendo riferimento ai consueti criteri e limiti della compatibilità, obiettivamente non si vedono, in quel D.M., disposizioni suscettibili di un qualche adattamento alla nuova fattispecie senza tensioni interpretative ai limiti dell'arbitrio e senza, per di più, ledere fondamentali diritti di riservatezza.

D'altra parte, però, è da dubitare che potrebbe avere una qualche ragionevole utilità, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli *home restaurants* di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi, e quindi di problematiche, dal D.M. n. 564/1992.

Infatti, l'attività di '*home restaurant*' atteggia in termini del tutto particolari le stesse esigenze di p.s. che non possono ritenersi equivalenti a quelle presenti, invece, per i classici esercizi pubblici aperti sulla pubblica via, che affondano la loro rilevanza per l'ordine e la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

sicurezza pubblica nell'essere luoghi di ritrovo di un numero indeterminato e potenzialmente considerevole di persone, alle quali – tra l'altro – l'esercente non può vietare l'accesso senza un legittimo motivo, ex art. 187 Reg. TULPS, di assai problematica applicazione nella fattispecie.

Per tale ragione, sotto il rigoroso profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi escludendo ogni considerazione in tema di tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, l'attività in questione non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private, fermo restando il potere di accesso degli operatori p.s. cui si è fatto cenno.

Neppure pare che l'oggettiva incompatibilità tra gli esercizi in discorso e la disciplina della sorvegliabilità possa minimamente giustificare la tesi estrema della loro inammissibilità per conflitto con la legislazione di p.s., con le cui esigenze sostanziali invece non pare affatto confliggere in sé, tanto più alla luce degli indirizzi generali della legislazione degli ultimi anni in tema di attività economiche, tutta orientata alla propulsione e alla dinamicità del sistema, superando tutte le barriere e le restrizioni amministrative non rispondenti ad effettivi criteri di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa